MODIFICAZIONI DELLA NORMATIVA RELATIVA AL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

Art. 16

Trattamento di previdenza dopo periodi di rioccupazione

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' sostituito dal seguente: "La ricostituzione del trattamento di pensione di cui al primo comma non puo' essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni di contribuzione effettiva dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza della precedente ricostituzione".

Versione in vigore dal 27 novembre 1988, non più in vigore dal 1 luglio 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Estremi	Legge 31 ottobre 1988, n. 480
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-della-normativa-relativa-al-fondo-di-previdenza-per-il/art-16-trattamento-di-previdenza-dopo-periodi-di-rioccupazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it